

Avvocato e informazione: la porta stretta.

di *Tommaso Politi*



L'avvocato che assume la difesa di un indagato in una vicenda mediatica sa che un momento dopo inizierà ad essere subissato di richieste: giornali, testate e televisioni cercano con insistenza una sua presa di posizione, una sua presenza, una sua dichiarazione anticipatoria e rivelatrice. Che fare?

1. L'unico rapporto è nessun rapporto?

Davanti alle richieste dei media, un primo atteggiamento del difensore è quello che potremmo definire "purista", contrassegnato cioè dal rifiuto totale di accettare o aprire qualunque canale di

comunicazione pubblica.

Questa strategia comunicativa (non comunicare è senz'altro una forma di comunicazione) ammette, al più, esternazioni laconiche e formali: "ha risposto a tutte le domande", "abbiamo fiducia nella giustizia", "leggeremo gli atti", " presenteremo riesame". Dichiarazioni di stile - spesso vie di fuga di fronte a microfoni che si accalcano sul viso - il cui sottotesto è, appunto, la decisione di tacere.

Quando non ammette deroghe, un'impostazione di questo tipo può derivare essenzialmente da due ragioni.

Una concerne il concetto stesso di difesa tecnica e assume che l'avvocato abbia quale unico interlocutore il magistrato - non il pubblico. Talora a questa prospettiva si accompagna il pregiudizio positivo (o la speranza) che, a sua volta, quel giudice-unico interlocutore sieda sul proprio scranno come su una torre d'avorio, sovraneamente indifferente a quanto accade fuori dall'aula di giustizia.

Ma c'è un'altra ragione di principio che giustifica la chiusura totale di alcuni avvocati nei confronti dei media: il silenzio come segno di spregio per la spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie, come reazione necessaria per "marcare la distanza" e non legittimare, con la propria voce o la propria presenza, il processo parallelo e distonico che viene imbastito sugli organi di informazione ogni volta che la vicenda suscita pubblico interesse, e, ca va sans dire, ben prima dell'avvio del processo vero e

proprio.

Chi dissente da questo atteggiamento, rimprovera tuttavia al patrocinatore “purista” che una chiusura radicale può risultare, sì, lodevole negli intenti, ma velleitaria negli obiettivi e – qualche volta – persino dannosa nei suoi riflessi sulla difesa tecnica.

2. Il processo mediatico esiste comunque, e conta.

Il difensore che accetta di addentrarsi nel territorio della comunicazione extraprocessuale è invece mosso da una presa d'atto: della vicenda giudiziaria si parla e si parlerà comunque, con o senza la voce della difesa. Sulla base di frammenti di atti, teorie e teoremi si imbastirà un dibattito paraprocessuale che non solo farà strame della vita e della reputazione del cliente, ma fatalmente produrrà, sulla pubblica opinione, l'effetto del “giudizio”. L'illusione –s'intende qui - di poter esprimere un giudizio a ragion veduta sulla vicenda giudiziaria.

D'altronde – scusate la digressione sociologica, ma tenta di riassumere la premessa soggiacente a questa seconda impostazione - in un mondo dominato dall'ipermoralismo di massa (per i fatti altrui, s'intende), il pubblico-cittadino-giudice può rivendicarlo, quel suo convincimento, dunque pretendere che si inveri nella decisione giudiziaria. Fino a manifestare perché ciò avvenga e indignarsi se poi non accade (o se accade ma la pena non è soddisfacente), reagendo con un movimento di propagazione inarginabile, che parte dai social, viene attizzato da opinionisti vari, fin quando è immancabilmente raccolto da qualche esponente delle istituzioni.

Eccoci al punto di caduta del ragionamento “interventista”: aprirsi una breccia.

Di fronte a tutto questo, infatti, il giudice che resta una monade, impermeabile e

incondizionabile, è puro mito. Il giudice è vivaddio un uomo. Talora, come nelle corti d'assise, neppure un professionista, ma uno di noi, estratto a sorte da una lista di cittadini i cui unici requisiti sono di avere almeno trent'anni e un diploma. È per questo che ne andrebbe preservata quella che tecnicamente si chiama “verginità cognitiva”, ossia la prerogativa di conoscere la vicenda che dovrà giudicare solo all'interno del dibattimento.

Di fronte allo storytelling mediatico, il silenzio irriducibile resta certamente più che legittimo. Ma – per lo meno così opina il nostro avvocato “realista” - arriva un punto in cui far mancare del tutto la propria voce, magari mentre già montano le urla delle “moderne folle del Crucifige!”, può depotenziare le stesse prerogative difensive.

Se la mediatizzazione è un fenomeno non solo ineluttabile, ma anche gravido di conseguenze perturbanti sul piano giurisdizionale, si deve uscire dall'angolo, per non trovare l'idea di colpevolezza del proprio assistito seduta solitaria in aula, già prima che entrino le parti.

Un'impostazione anch'essa ineccepibile sul piano teorico, ma molto difficile da concretizzare efficacemente.

3. La porta stretta

Stabilito infatti che intervenire è un'opzione possibile, a volte addirittura necessaria (la prevede lo stesso codice deontologico), rimane da chiedersi dove, quando e soprattutto come farlo. Qui inizia un campo minato, alla ricerca della “porta stretta”.

Chiariamo subito che quello seguente è un piccolo ragionamento, non certo un vademecum.

Punto primo: esiste informazione e informazione. Di regola, l'aspetto “spettacolistico” del format è inversamente proporzionale alla qualità dei contenuti che veicola. In cima alla classifica della naïveté

stanno quel genere di trasmissioni-show che del processo assumono farsescamente riti e terminologia, con i loro “esperti” e criminologi – mestiere, quest'ultimo, ignoto alle aule d'udienza – nelle vesti di accusa e difesa, con prove a carico e a discarico “in esclusiva”.

Ecco, in un “ambiente” come questo appare francamente difficile, per il patrocinatore, esprimersi con efficacia e sobrietà, senza sembrare egli stesso un comprimario del circo mediatico-giudiziario, generando per di più il sospetto (non sempre infondato) che compaia sulla scena più irretito dalla prospettiva dei famosi quindici minuti di celebrità che non mosso dall'unico fine di tutelare il proprio cliente.

“Ci spieghi perché il suo assistito è innocente.

In due battute.

Pubblicità”.

C'è un problema di contesto, c'è un problema di linguaggio, c'è un problema di tempi.

L'avvocato non è – per fortuna – un influencer e non ha i tempi di un opinionista.

E se non merita neppure parlare degli avvocati che presenziano a questi show con intenti palesemente autopromozionali o narcisistici (costoro andrebbero consegnati direttamente agli organi di disciplina), va pur detto che vaneggerebbe qualunque difensore che ipotizzasse, magari con le migliori intenzioni, di impelagarsi in questioni processuali: iniziativa che verrebbe vissuta come il latinorum per Renzo. Oscuro garbuglio, “avvocatese”, prova provata che il difensore è in fin dei conti un cinico favoreggiatore del proprio cliente, come da percezione ormai generalizzata.

Non di rado, in definitiva, l'effetto che sortiscono questo genere di presenze è quello di consegnare al massacro mediatico patrocinato e patrocinatore.

Non hanno miglior sorte gli eventi autoprodotti. Il problema, stavolta, è che un qualunque “punto stampa” della difesa è destinato ad apparire scialbo ed emozionalmente trascurabile, a petto di una conferenza stampa dell'accusa, con l'effetto “proiettile magico” di un procuratore (collega di carriera del futuro giudice...) che, all'alba di una retata, cinto di graduati che espongono sul tavolo le prove dello scorrimento in armi (e qualche volta anche coltelli da cucina e da prosciutto come nella réclame ambulante dell'arrotino) delizia l'audience con organigrammi e fotosegnalamenti.

In questo confronto le esternazioni difensive, comunque argomentate, diventano cinema d'essai contro un colossal da multisala. A meno che non si abbia da divulgare la prova incontrovertibile e anche dimostrativamente semplice dell'innocenza del proprio cliente - ma a quel punto c'è il tribunale del riesame. Negli altri casi, che sono statisticamente la regola, v'è da chiedersi se non convenga per tattica e tecnica impostarla morettianamente e farsi notare di più con l'assenza.

Qui, infatti, il tema si è già spostato sull'asimmetria informativa tra inquirenti e difesa nelle fasi iniziali del procedimento – quelle, purtroppo, in cui l'attenzione mediatica è massima. In quelle fasi, infatti, non esiste parità delle parti, l'inquirente è dominus incontrastato delle iniziative investigative e il difensore, quando tocca palla, è costretto a giocare di rimessa già all'interno dei meccanismi giurisdizionali, figurarsi al di fuori di essi.

Per giunta, su un problema che riguarda tutti i paesi dotati di un sistema di informazione libero, si innesta l'arcinota peculiarità italiana: la scarsa tenuta del segreto investigativo.

Ai primi annunci, infatti, spesso seguono le cosiddette “fughe di notizie” che, a dispetto di qualunque riforma o ipotesi di riforma,

non merita neanche più chiamare, tali perché le notizie non hanno le gambe, ma vengono veicolate da chi le detiene, ergo, almeno durante le indagini, dagli organi inquirenti, che in tal modo fidelizzano il cronista diventandone una fonte primaria.

Sono proprio quelli “a caldo” i frangenti in cui la bulimia informativa raggiunge il suo apice e la sollecitazione all'intervento pubblico del difensore è massima. Ma, ahinoi, sono quelle stesse fasi nelle quali il difensore, parallelamente al PM anche se con mezzi di gran lunga inferiori, va raccogliendo elementi a discarico - di fatto, logici e giuridici - col metro di un'attività delicata e controintuitiva. Non solo in quelle fasi ha poco o nulla da offrire in termini di scoop. Ma, fino a quando il perimetro investigativo non si è chiuso e la contestazione non si è - come usa dire - “cristallizzata”, la divulgazione di questi elementi potrebbe addirittura compromettere l'efficacia della difesa tecnica, che ovviamente resta l'unico vero obiettivo del mandato difensivo.

Se si aggiungono i) il gradiente emotivo, tutto comprensibilmente sbilanciato verso la (presunta) vittima; ii) la scarsa preparazione e il disinteresse del pubblico per gli argomenti tecnici e iii) la smania di semplificazione comunicativa degli organi di informazione ... ebbene anche il più Candido tra i difensori verrebbe tentato di dubitare che la comunicazione pubblica sia una battaglia persa in partenza e domandarsi se la posizione di chiusura intransigente del collega “purista”, in fin dei conti, non sia l'unica veramente ispirata da un sano realismo.

Potremmo proseguire all'infinito con la casistica, sempre per concludere che, nell'agone mediatico, la parità tra accusa e difesa è un miraggio. Quella parità si realizza, a stento e malamente, solo nel dibattimento, ma come ricordava spesso Massimo Bordin, a quel punto le notizie

cominciano a diradarsi nelle pagine interne, sino a perdersi del tutto.

“Mancano i cassazionisti e impazzano i retroscenisti” ironizzava Bordin a proposito del rapporto tra informazione e giustizia. Non a caso proprio a un gigante del garantismo e dell'informazione giudiziaria come Massimo Bordin è intitolato il premio che l'UCPI quest'anno assegna meritatamente a Mattia Feltri.

Un premio che testimonia come, a dispetto di tutte le note dolenti, le opportunità di parola per il difensore, anche prima del dibattimento, non siano tutte fatalmente destinate a risultare sterili, estetiche o controproducenti.

Non si tratta di fare la lista dei buoni e dei cattivi, ma di essere consapevoli che l'interlocutore e il mezzo sono importanti come il messaggio che gli viene affidato: esistono ed esisteranno sempre intervistatori che sanno garantire uno spazio di intervento adeguato; cronisti seri, autorevoli e preparati, che non usano confinare le prospettazioni difensive alle ultime tre righe del pezzo e non esigono in cambio atti di prima mano. Così come continuano ad esserci giornalisti che hanno voglia di sporcarsi le mani persino con l'angolatura del ragionevole dubbio, riuscendo a restituirle legittimità quando altri la ritengono una delle più funeste diavolerie forensi, tale da giustificare sotto il programma rivoluzionario di Dick il macellaio di Preston, quello che prevedeva, per prima cosa, di far tacere gli avvocati nell'unico modo possibile: ammazzandoli tutti.